



COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 18/04/2019

OGGETTO: Associazione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP). Approvazione del nuovo schema di Convenzione e del nuovo Regolamento per il funzionamento della CLP, adeguamento alla L.R. 10 aprile 2015, n. 19 nonché attribuzione dei compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. N° 44/2012 in materia di VAS, VIA e PAI.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Ing. Arcangelo ARNESANO)

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di APRILE alle ore 16:20 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di 1ª convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Angelo Marasco	Sì	
2	Marco Lolli	Sì	
3	Valentina Fina	Sì	
4	Mariangela Presta	Sì	
5	Teresa Donateo	Sì	
6	Maria Elena Mauro	Sì	
7	Gianluca Zurlo	Sì	
8	Mario Zezza	Sì	
9	Emanuele Francesco Rizzo	Sì	
10	Antonella Vincenti	Sì	
11	Maurizio Greco	Sì	
12	Barbara Gioffreda		Sì
13	Dolores Bardicchia	Sì	

Riscontrato il numero legale, il Presidente Maria Elena MAURO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa BAX

I Consiglieri Maurizio Greco e Antonella Vincenti hanno dichiarato di abbandonare la sala consiliare, il resoconto integrale dell'intervento è riportato integralmente nel verbale di stenotipia in data 18/04/19.

PRESENTI N.10

Successivamente si registra l'intervento del Consigliere Mariangela Presta, la cui relazione è allegata agli atti dell'amministrazione;

Si registra l'intervento del Consigliere Bardicchia Dolores, il resoconto integrale dell'intervento è riportato integralmente nel verbale di stenotipia in data 18/04/19;

A tal uopo si precisa che il Consigliere Bardicchia ha proposto di eliminare il comma 6 dell'art.3 del Regolamento in atti che così recita "La Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo", in quanto ai sensi dell'art.8, comma 2 lett.C, della L.R. n.17 del 25 giugno 2013 "I Comuni provvedono per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi";

Si allontana dalla sala consiliare il Consigliere Marco Lolli. **Presenti n.9**

Si procede a votazione sulla mozione presentata dal Consigliere Bardicchia: unanimità di voti (n.9 voti a favore su n.9 presenti e votanti);

A tal proposito il Presidente del Consiglio invita il consesso consiliare ad approvare il Regolamento in oggetto con la modifica proposta dal Consigliere Bardicchia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la legge n. 20: "Norme per la Pianificazione Paesaggistica" Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)";
- la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n.42/2004;
- al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; il comma 3 del sopracitato articolo prevede che, nei casi non elencati al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000 abitanti e ai Comuni associati a norma del 2° comma dell'art.33 del D. Lgs. 267/2000, previa istituzione della commissione prevista dall'art.8 e che dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009, successivamente integrata con D.G.R. n. 299 del 09.02.2010, sono stati approvati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza scientifica;
- ai sensi della Legge Regionale n°11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii. "Il Comune è competente per le procedure di VIA e di valutazione di

incidenza ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune”;

- in merito alla Valutazione Ambientale strategica (VAS) la direttiva 42/2001/CE stabilisce i casi in cui i Piani e/o programmi devono essere assoggettati a tale processo che ha come obiettivo principale quello di valutare gli effetti ambientali degli stessi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale) reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in particolare:

a) il comma 7, art. 7 del D.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";

b) il comma 1, art. 35 del D.lgs. 152/2006 dispone che "le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...";

- con la Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4 del 12.02.2014, la Regione Puglia ha disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento Regionale alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 (Norme in Materia Ambientale), con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), in attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in particolare la Legge disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione e quelle degli Enti locali;

- **l'art. 3** della citata Legge stabilisce quanto segue:

al comma 1. "La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.",

al comma 2. "Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia.",

al comma 3. "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/ 1997.";

al comma 4. "Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a

livello locale e per le modifiche minori dei piani programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.";

• **l'art. 4** - "attribuzione e esercizio della competenza per la VAS" della citata legge, stabilisce:
al comma 1, che l'autorità competente per la VAS deve possedere i requisiti:

- a) separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
- c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione;

al comma 3, Che ai Comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;

al comma 4, Nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.;

al comma 5, che la regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente Legge;

al comma 6, che in materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati dal d.lgs.152 /2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

al comma 7, che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore della L.R. 4/2014 (BURP n.21 del 17.02.2014), sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.

Rilevato che:

- i Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Torre Santa Susanna (BR), Erchie (BR) e San Donaci (BR) si sono convenzionati al fine di costituire una Commissione del Paesaggio a livello intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004, *individuando*

nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) l'Ente Capofila deputato alla nomina dei membri della Commissione e alla designazione del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri dipendenti in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica dei Comuni associati ricorrendo i presupposti di legge;

- le Amministrazioni Comunali con deliberazioni di Consiglio Comunale, di seguito richiamate, hanno approvato lo schema di convenzione ed regolamento per la costituzione e regolamentazione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, dei quattro Comuni aderenti:
 - n. 45 del 7 ottobre 2010 del Comune di Erchie;
 - n. 41 del 13 dicembre 2010 del Comune di San Pancrazio Salentino;
 - n. 29 del 7 ottobre 2011 del Comune di San Donaci;
 - n. 3 del 29 aprile 2011 del Comune di Torre Santa Susanna;
- con delibera di Giunta Regionale n. 2279 del 15/11/2012 del Registro delle deliberazioni è stata attribuita ai comuni di **San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S.S., San Donaci**, la delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 in materia di autorizzazione paesaggistica;

Visto che il Comune di **Cellino San Marco** ha espresso la volontà di aderire e sottoscrivere la Convenzione, allegata alla presente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, affinché la competenza della suddetta Commissione possa essere estesa nell'ambito del proprio territorio;

Visti gli esiti della riunione dei Sindaci del 14/01/2019, convocata con nota prot. 435 del 10/01/2019 dal Sindaco del comune capofila, dalla quale è emerso l'esito favorevole alla richiesta avanzata dal Comune di Cellino San Marco e licenziato i testi aggiornati dello schema di Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio così come predisposti dal tavolo tecnico dei responsabili dei settori Urbanistica dei comuni associati;

Considerato, altresì, che:

- la istituenda Associazione dei Comuni di **San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco**, in provincia di Brindisi, in qualità di forma associativa disciplinata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 4 della L. R. n. 44/2012, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 4 del 12.02.2014, ha le competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;
- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante e sostanziale del procedimento di adozione ed approvazione ed è effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente all'avvio della relativa procedura di approvazione;
- risulta necessario garantire una condizione di separazione tra Autorità procedente e Autorità competente all'interno della stessa Amministrazione;
- risulta, altresì, necessario individuare l'Autorità incaricata per la valutazione delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale così come disciplinate dalla L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'attribuzione del ruolo di autorità competente delle procedure di VAS previste dalla normativa vigente al RUP del Paesaggio, con il supporto della Commissione Locale per il

Paesaggio, consente di garantire la prevista separazione con l'Autorità procedente nei medesimi procedimenti di VAS individuata in ogni singolo Settore comunale incaricato della medesima procedura sottoposta a valutazione;

- la stessa Commissione ed il RUP del Paesaggio risultano in grado di effettuare le attività istruttorie nelle procedure di VIA di competenza comunale.
- la Regione Puglia, con L.R. 10 aprile 2015, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)." modificava l'art. 8 della L.R. 20/2009 stabilendo nuove regole, funzioni e competenze per la Commissione locale per il paesaggio e per gli Enti delegati, stabilendo, altresì, che gli stessi enti delegati adeguino i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della entrata in vigore della richiamata Legge Regionale (BURP n. 53 suppl. del 15/04/2015).

Ritenuto:

- **di revocare** il Regolamento e la Convenzione precedentemente approvati con le seguenti delibere di C.C.:
 - n. 45 del 7 ottobre 2010 del Comune di Erchie;
 - n. 41 del 13 dicembre 2010 del Comune di San Pancrazio Salentino;
 - n. 29 del 7 ottobre 2011 del Comune di San Donaci;
 - n. 3 del 29 aprile 2011 del Comune di Torre Santa Susanna;
- **di attribuire** alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni di **San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco**, i compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. n°44/2012 in materia di **VAS**, nonché di attribuire al RUP di Paesaggio il ruolo di autorità competente delle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;
- **di stabilire** che l'autorità procedente nell'ambito delle procedure di **VAS** sarà il Settore comunale competente della medesima procedura sottoposta a valutazione nella persona del Responsabile, in ogni Comune associato e delegato dalla Regione Puglia all'utilizzo della Commissione Locale per il Paesaggio;
- **di assegnare**, altresì, alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni i compiti di supporto al RUP di Paesaggio per i procedimenti amministrativi in materia di **VIA** di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;
- **di assegnare**, altresì, alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni i compiti di supporto al settore Urbanistica dei comuni associati i compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. n°19/2013 art.4 in materia di **PAI**.
- **di approvare** il regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite all'Associazione ed ai Comuni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**), di Valutazione d'Impatto Ambientale (**VIA**) e di Piano Assetto Idrogeologico (**PAI**).

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.42/2004;

Vista la L.r. n.20/2009 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.R. n.2273 del 24.11.2009

Vista la deliberazione di G.R n.299 del 09.02.2010;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'Art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione;

Con n.9 voti a favore su n.9 presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI ACQUISIRE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI REVOCARE** il Regolamento e la Convenzione precedentemente approvati con propria delibera di C.C. n. 21 del 06/07/2011 ;
3. **DI ADERIRE** alla richiesta del Comune di Cellino San Marco affinché la competenza della suddetta Commissione possa essere estesa nell'ambito del suo territorio.
4. **DI ATTRIBUIRE** alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni di **San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco**, in provincia di Brindisi, i compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. n°44/2012 in materia di **VAS**, nonché di attribuire al RUP di Paesaggio il ruolo di autorità competente delle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;
5. **DI ASSEGNARE**, altresì, alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni i compiti di supporto al RUP di Paesaggio per i procedimenti amministrativi in materia di **VIA** di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;
6. **DI ASSEGNARE**, altresì, alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni i compiti di supporto al settore Urbanistica dei comuni associati per le procedure delegate di cui alla L.R. n°19/2013 art.4 in materia di **PAI**;
7. **APPROVARE** i nuovi testi della Convenzione e del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, aggiornati secondo la modifica proposta dal Consigliere Bardicchia e secondo le disposizioni di cui all'Art. 8 della L.R. 10 aprile 2015, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)" allegati: "A" e "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenenti altresì le nuove attribuzioni di compiti di supporto alle procedure delegate ai comuni di cui alle LL.RR. n°11/2001 art. 6 c.3, n°44/2012 art.4 c.3 e n°19/2013 art.4 rispettivamente in materia di VIA, VAS e PAI;
8. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la Convenzione di cui sopra;
9. **DI CONFERMARE** al Comune di San Pancrazio Salentino la funzione di Comune Capofila, il quale provvederà alla nomina del Responsabile del Procedimento;
10. **DI DICHIARARE**, con n.9 voti a favore su n.9 presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Maria Elena MAURO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Teresa BAX)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

N.439

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 Consecutivi.

SAN DONACI, li 20/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa BAX

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

- ✱ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 20/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 20/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa BAX